



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26
Sessione Straordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre** nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale dott. SPARACIO GIUSEPPE;

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti/Assenti</i>
NARDIN ANDREA	Sindaco	Presente
MIOTTO FRANCESCA	Consigliere	Presente
BOVO MICHELE	Consigliere	Presente
CAMPAGNARO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
TONELLO ROBERTO	Consigliere	Presente
TURETTA FRANCO	Consigliere	Presente
FRIGO LUCA	Consigliere	Presente
RIZZI STEFANO	Consigliere	Presente
RIZZO NICOLETTA	Consigliere	Presente
BARCARO GIOVANNA	Consigliere	Presente
COPPO FILIPPO	Consigliere	Assente
CAVALIERE MAURIZIO	Consigliere	Presente
MAGGIOLO GIANCARLA	Consigliere	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24
D.LGS. 175/2016 E SS. MM. II. ALLA DATA DEL 23/09/2016 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI
MONTEGALDA



Il SINDACO introduce l'argomento oggetto della presente deliberazione, spiegando che è un obbligo di legge e quindi fa il riepilogo delle società a cui partecipa il Comune e ricorda le situazioni che il Comune intende mantenere, ossia Soraris ed Acque Vicentine confermando che i rapporti con entrambe le società sono ottimi; mentre informa che le Società Sibet, Etra, Seta e GAL dovranno essere dismesse.

A questo punto cede la parola al Segretario che approfondisce l'argomento.

Il Segretario informa che allegato alla proposta c'è anche il parere favorevole del revisore di cui dà lettura delle conclusioni e poi illustra le ragioni che hanno portato alle conclusioni proposte in approvazione.

Quindi il Sindaco non essendoci ulteriori interventi apre la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- che ai sensi del predetto T.U.S.P.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

PREMESSO CHE:

- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità n. 190/2014, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, la tutela della concorrenza e del mercato, ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute, indicando i criteri generali rispetto ai quali dare attuazione al suddetto processo di razionalizzazione che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- in adempimento a quanto stabilito dal comma 612 del medesimo articolo unico, con la deliberazione di Consiglio n. 14 del 24.04.2015 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate detenute, direttamente e indirettamente, da questo Comune, predisposto dal Sindaco con nota prot. n. 2737 del 31.03.2015, dando atto che nel rispetto della disciplina normativa sopra citata gli organi deputati alla redazione del piano avrebbero predisposto una relazione sui risultati conseguiti entro il 31/03/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2015 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014";

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge n. 124/2016 c.d. "Legge Madia", che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), con il quale si sanciscono le disposizioni afferenti la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o



Comune di Montegalda

parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, per le tipologie di società ammesse ai sensi dell'art. 3 e per le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto;

RILEVATO che anche dai diversi commenti al TUSPP non sono oggetto della rilevazione straordinaria la partecipazione del Comune agli organismi associativi che hanno diversa forma da quella societaria, quali a titolo di esempio i consorzi;

RICHIAMATO l'articolo 2 comma 1 lettera g) del TUSPP il quale definisce la *"partecipazione indiretta": la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*;

VISTI in particolare:

- l'art. 20 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, *"ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

- l'art. 24 *"Revisione straordinaria delle partecipazioni"* in forza del quale entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalle a. p. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo n. 175 (23/09/2016); .

RILEVATO dunque che per effetto dell'articolo 24 del TUSPP, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere sottoposte ad interventi di razionalizzazione (contenimento dei costi funzionamento, cessione / alienazione quote, fusione / Incorporazione, liquidazione);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra saranno oggetto delle misure di cui all'articolo 20 comma 1 e 2 del TUSPP le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del TUSPP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del TUSPP;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, c. 2 e ss. del TUSPP;

3. previste dall'art. 20, c. 2 del TUSPP:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



Comune di Montegalda

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013 - 2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4 comma 7 del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

TENUTO CONTO del maggior dettaglio delle informazioni che il nuovo testo unico impone alle Amministrazioni pubbliche di richiedere alle proprie società partecipate, e considerate anche le scadenze imposte dalla succitata nuova normativa, già con note prot. 5030, 5031, 5032, 5079, 5083 del 04/09/2017 questo Ente ha trasmesso alle Società partecipate richiesta di dati e informazioni per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici competenti ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., come evidenziato nel modello della Corte dei Conti compilato sempre sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti ed allegato sub 1) alla presente;

RICHIAMATE le FAQ del MEF dalle quali si desume relativamente alla:

- FAQ 15 che sarebbero oggetto di revisione le partecipazioni indirette, ossia la partecipazione ad una società tramite una società controllata; a motivazione di ciò evidenziano che una società è partecipata indirettamente quando l'Amministrazione detiene la partecipazione nella società per il tramite di altra società o altro organismo soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima.

- FAQ 16 riporta la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del TUSPP per definire una società controllata.

- FAQ 19 la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSPP fa riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, ivi incluse quelle eventualmente già contenute nei piani ex legge 190/2014.

- FAQ 28 per fatturato è da intendersi quanto previsto alle voci A1) "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e voce A5) "altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio.

VALUTATO che:

1. l'articolo 2 c. 1 lettera g) dispone che si considera partecipazione indiretta *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

La congiunzione (coordinata) disgiuntiva **"o"** deve leggersi nel senso che è da intendersi quale partecipazione indiretta:

- la partecipazione in società che il Comune ha tramite società a partecipazione diretta (quale è SORARIS SPA), **"o"**

- la partecipazione indiretta che il Comune ha tramite altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, quali ad esempio i Consorzi ai quali partecipa il Comune, partecipazioni indirette non in essere come già verificato con le note agli atti.



Comune di Montegalda

Conseguentemente sulla base di una interpretazione letterale del dispositivo, la revisione straordinaria dovrebbe effettuarsi per tutte le partecipazioni indirette del Comune tramite SORARIS SPA.

2. in relazione al controllo analogo, affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria, non è indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della *governance* societaria. Il tutto però in riferimento al caso in cui l'Assemblea dei soci, stante l'applicazione del metodo dell'unanimità, si riserva di approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società;

In conclusione perché ci sia controllo ci deve essere un consenso unanime che permetta di incidere in maniera stabile e concreta nelle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, così come previsto all'articolo 2 comma 1 lettera b) del TUSPP.

RILEVATO, inoltre, in relazione alle FAQ del MEF, di precisare che:

- FAQ 15: l'art. 2 comma 1 lett. g) dispone che si considera partecipazione indiretta "*la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.*" Si desume da una interpretazione letterale della norma che tutte le società a partecipazione indiretta tramite una società partecipata siano oggetto della revisione mentre il "soggetti a controllo" è da riferirsi agli altri organismi riportati al plurale e collegati alle società tramite una congiunzione (coordinata) disgiuntiva. La FAQ del MEF, diversamente dalla norma, riporta "altro organismo", dunque è al singolare, facendo intendere che il "soggetti al controllo", al plurale, sia da riferirsi indistintamente alle società o altri organismi.

- FAQ 16: nello statuto ETRA spa è disposto che le amministrazioni comunali svolgono il controllo analogo su ETRA spa. Si ritiene di confermare quanto sostenuto sulle partecipate, incaricando il Sindaco nell'Assemblea dei soci, di riportare la necessità che tale controllo, previsto in maniera formale, sia anche maggiormente ridefinito nella sostanza.

- FAQ 19: la revisione sulle partecipate effettuata nei piani ex L. 190/2014 riguardava tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.

RICHIAMATI inoltre:

• l'art. 4 del TUSPP che sancisce "*le amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

• l'art. 1 del TUSPP che sancisce "*le disposizioni del presente decreto legislativo hanno oggetto*" "*il mantenimento e la gestione di partecipazioni*" "*in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*";

- FAQ 28: in relazione al fatturato si ritiene di confermare quanto espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con un parere del 28/03/2017, ribadendo di considerare quale fatturato le voci A1) e A5) dei prospetti di bilancio delle società;

RILEVATO CHE, sulla base di quanto appena ampiamente riportato, si ritiene necessario, opportuno e corretto anche in termini di continuità amministrativa, effettuare la Revisione straordinaria per tutte le società direttamente ed indirettamente (anche di secondo livello) detenute dal Comune;



Comune di Montegalda

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organi partecipati dagli Enti territoriali e il relativo modello predisposti dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – compilato sulla base della volontà politica espressa dal Sindaco, modello riportato sotto l'allegato sub 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modello da comunicarsi alla Corte dei Conti sulla base delle disposizioni vigenti;

RITENUTI tale Revisione straordinaria e il modello di ricognizione (allegato sub 1), meritevoli di approvazione;

VERIFICATO che sulla base di quanto sopra esposto relativamente alle diverse partecipazioni dirette ed indirette del Comune sussistono le motivazioni per disporre e proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute da questo Comune e il modello, compilato, per la ricognizione delle partecipazioni del Comune predisposto dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, allegato sub 1);

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 612 Legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190, tutt'ora in vigore, che sancisce con riguardo alle competenze: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015", ad oggi entro il 31.12 di ogni anno, "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016 (ora 31 dicembre di ogni anno), gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.*

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

ACQUISITO con nota del 2.10.2017 il parere del revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (allegato sub. n. 2)

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi Responsabili di Area, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n° 12;

Voti favorevoli n° 12, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi.

DELIBERA



Comune di Montegalda

1) **DI APPROVARE** il modello predisposto dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – per le ricognizioni di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, compilato sulla base di quanto proposto, presentato ed illustrato dal Sindaco nella Revisione straordinaria sulle partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune, modello riportato sotto l'allegato sub 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

3) **DI DISPORRE** che la suddetta ricognizione sia:

- ✓ pubblicata sul sito internet comunale nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- ✓ inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo, nonché alla struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il portale disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.
- ✓ trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



Comune di Montegalda

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to dott. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. SPARACIO GIUSEPPE;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **31 OTT. 2017** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Addì, **31 OTT. 2017**

IL RESPONSABILE
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=====
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì

31 OTT. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;

Lì, ~~31 OTT. 2017~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. SPARACIO GIUSEPPE

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSI REMIGIO

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSI REMIGIO